

MORERA 16-9

ORIGINALE

CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE

2636
09

La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei
seguenti Magistrati:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) dott. Maurizio de Stefano | Presidente |
| 2) dott. Luigi Nocella | Consigliere est. |
| 3) dott. Emilia Blotta | Consigliere |

Crav. 4169
Rip. 3713

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.7033/2004 R.G.C.C.
avente ad oggetto "Conto corrente bancario" ritenuta per la decisione
alla scadenza dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dall'**udienza
collegiale di precisazione delle conclusioni del 26.09.2008** e
pendente

T R A

[REDACTED] rapp.ta e
difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello,
dall'avv. Giulio Blenx del Foro di Roma, elett.te dom.ta presso di lui
in Roma, Via Enrico Fermi n.15

A P P E L L A N T E

E

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - rapp.ta e difesa dagli
avv.ti Luisa Lapucci e prof. Umberto Morera del Foro di Roma,
presso il cui studio in Roma, L.go Toniolo n.6, è elett.te dom.ta, giusta

procura a margine della comparsa di costituzione in appello

A P P E L L A T A

20
All'udienza del 26.09.2008 i procuratori delle parti hanno così concluso:

L'avv. Marchetta per avv. Blenx per l'appellante: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma.....omissis.....

in via principale, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'anatocismo trimestrale applicato sul conto corrente n.42740.32 di cui è causa e l'illegittimità degli interessi e delle spese addebitate dalla Banca all'appellante sempre sul c/c.....di cui è causa;

per l'effetto condannare l'appellata Banca alla restituzione in favore della [redacted] di €.7.633,12, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia.....oltre il risarcimento del maggior danno conseguente al diminuito valore del credito, nonché gli interessi legali.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa e del giudizio di primo grado".

L'avv. Spadaro per avv. Morera per l'appellata: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita:

in via pregiudiziale: dichiarare nullo e/o inammissibile l'appello per i motivi sopra espressi;

sempre in via pregiudiziale: dichiarare inammissibili le domande nuove proposte da Sicurezza Italiana in appello;

nel merito: respingere le domande della [redacted], siccome infondate.....; in ogni caso confermando la sentenza appellata.

Con vittoria delle spese di lite".

L a C o r t e

Udita la relazione della causa svolta dal dott. Luigi Nocella;

Esaminati gli atti e i documenti di causa, osserva.

Svolgimento del processo.

Con sentenza in data 8.08.2003 n.26720 il Tribunale di Roma, all'esito della sola istruttoria documentale, ha respinto la



Nocella, mf.

domanda proposta con citazione notificata il 27.04.2000 dalla
[REDACTED] per ottenere
dalla convenuta s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena la
restituzione degli interessi illegittimamente contabilizzati sul
conto corrente n.42740.32, intrattenuto dalla società attrice dal
1986 all'aprile 1996, siccome gravati trimestralmente in virtù di
clausola anatocistica, e pagati alla chiusura del conto
medesimo. In particolare il primo Giudice ha ritenuto che *"Al di
là della condivisibilità della soluzione" del problema giuridico
della legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi
bancari in virtù del preteso uso normativo, poiché *"l'eccezione di
nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale.....non
travolgerebbe per intero.....il vincolo negoziale.....con riguardo al
contratto di conto corrente"*, *"In simile quadro, la società attrice
aveva l'onere di indicare se, quando ed in che misura il
denunciato profilo di nullità avrebbe determinato una sfavorevole
modificazione quantitativa del proprio credito.....precisare
analiticamente in quale ipotetica misura le condizioni derivanti
dalla disposizione impugnata di nullità fossero state ad essa più
sfavorevoli....."*; infatti, ha argomentato il Tribunale, *"non è per
nulla vero che la previsione della capitalizzazione trimestrale
importi comunque e di necessità il crescere del passivo a carico
del debitore"*.*

Avverso detta pronuncia la società soccombente ha
proposto appello, con citazione notificata il 23.07.2004,
rilevando, con l'unica articolata censura, che sul conto corrente
in esame *"sono sempre stati addebitati gli interessi passivi con*

capitalizzazione trimestrale.....come si evince chiaramente dagli estratti autentici che si allegano per la prima volta in appello e sulla base di una relazione tecnica di parte, pure non depositata in primo grado, evidenziando tuttavia che una pur minima parte degli estratti conto non erano disponibili per l'attrice ed erano stati vanamente richiesti alla Banca; al contempo l'appellante evidenzia che sul conto risultavano diverse operazioni contabilizzate retroattivamente e successivamente alla data di esecuzione, nonché storni e rettifiche non utilizzati nel computo degli interessi, che la Banca aveva operato illegittime variazioni dei tassi, applicando retroattivamente i nuovi tassi, e che in ogni caso, prevedendo il computo degli interessi con il rinvio agli usi della piazza, la misura degli interessi spettante alla Banca avrebbe dovuto essere ricalcolata alla stregua dell'art.117 co.7° T.U.B.; infine l'appellante si diffonde nell'illustrare i motivi dell'illegittimità della prassi del computo anatocistico degli interessi bancari, anche con riferimento ai principi enunciati nella sentenza n.425/2000 della Corte Costituzionale, e conclude come da epigrafe.

La Banca appellata si è costituita ed eccepisce, nell'ordine, inammissibilità del gravame per mancanza di specificità dei motivi ai sensi dell'art.342 c.p.c., inammissibilità delle domande nuove concernenti diverso tasso d'interesse applicabile ed illegittima contabilizzazione di spese e competenze, infine l'infondatezza della pretesa nel merito.

La Corte ha quindi ritenuto la causa in decisione alla scadenza dei termini previsti dall'art.190 c.p.c., decorrenti

la valle est.



dall'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.09.2008.

Motivi della decisione.

Deve respingersi la prima eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa appellata. Invero nel precedente grado la società attrice aveva dedotto, sia pure in modo generico, che l'addebito degli interessi trimestralmente capitalizzati era avvenuto "sempre", con ciò potendosi arguire per ogni trimestre dall'inizio alla fine del rapporto; e nel medesimo senso può ritenersi che l'appello, nel ribadire detta circostanza (*"sono sempre stati addebitati gli interessi passivi con capitalizzazione trimestrale"*), proponga una censura implicita ma sufficientemente specifica contro la principale *ratio decidendi* fondante la statuizione appellata, che invece aveva ritenuto indeterminata la domanda per la mancata indicazione e prova dei periodi nei quali l'applicazione del meccanismo anatocistico aveva prodotto l'addebito di interessi su interessi.

E' invece fondata la seconda eccezione pregiudiziale, nella parte in cui lamenta l'introduzione di richieste nuove e diverse da quelle articolate nel precedente grado: queste si erano limitate alla segnalazione di una sistematica applicazione di interessi passivi capitalizzati trimestralmente, mentre nell'appello lamenta la variazione dei tassi a debito con applicazione retroattiva, in violazione dell'art.6 della Legge n.154/1992 poi confluito nell'art.118 del T.U.L.B.; e tale deduzione comporta, per specifica allegazione dell'appellante, un incremento dell'eventuale indebito pagamento, che aumenterebbe da €.5.775,74, per restituzione dell'anatocismo

secondo una capitalizzazione annuale, ad €.7.633,12 (la somma richiesta in appello) per il ricalcolo degli interessi depurati dal tasso usualmente praticato sulla piazza e sostituito ai sensi dell'art.117 co.7° T.U.L.B., con evidente modificazione del *petitum* per effetto dell'introduzione della diversa *causa petendi*, non dedotta nel precedente grado, neppure nelle memorie ex art.183 c.p.c..

Ma pur ridotta alla sua originaria formulazione, la domanda è risultata infondata e deve essere respinta. Infatti la società attrice ha agito in accertamento di illegittimo addebito in c/c, da parte della Banca, di somme a titolo di interessi trimestralmente capitalizzati, in seguito all'estinzione del conto (non deducendosi se il saldo passivo di chiusura sia stato pagato); essa avrebbe avuto l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza di una clausola prevedente l'applicazione della capitalizzazione trimestrale, la misura dei tassi applicati nei singoli periodi, l'incidenza sfavorevole del meccanismo di calcolo imposto dalla Banca sul saldo finale del conto. In realtà, anche potendo sostenersi, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che l'affermazione che tale capitalizzazione trimestrale era avvenuta "sempre", e cioè in ogni singolo trimestre, sarebbe allegazione sufficientemente specifica del fondamento della domanda, resta pur sempre il rilievo che la società attrice sul piano probatorio si era limitata a produrre un estratto conto relativo ad un determinato trimestre (chiusura al 30.3.1992) ed a chiedere l'espletamento di una CTU assolutamente "esplorativa", siccome non fondata su alcun

1
Invalle est.

documento contabile significativo e sufficiente ad una pur parziale indagine. Nel prosieguo del giudizio tale radicale lacuna probatoria è rimasta peraltro immodificata, nulla avendo la società attrice integrato nelle memorie ex art.183 c.p.c., né avendo offerto la Banca di colmare tale lacuna, né potendo disporsi nei confronti della Banca l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. degli estratti del conto, che la società attrice aveva a disposizione pressoché integralmente, come comprovato dalla tardiva produzione in questo grado, e non essendo possibile farvi ricorso per eludere l'onere della prova indubbiamente incombente sul cliente (Cass. 8.08.2006 n.17948; Cass. 25.05.2004 n.10043; Cass. 7.06.2002 n.8310). In ogni caso l'ordine di esibizione degli estratti conto non sarebbe stato sufficiente a colmare la lacuna probatoria derivante dalla mancata produzione del contratto di conto corrente, dal quale soltanto sarebbe stato possibile acquisire la prova dell'esistenza di una invalida clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

La domanda deve essere quindi respinta, sia pure per ragioni parzialmente diverse da quelle enunciate nella sentenza appellata, che deve essere confermata. Alla soccombenza dell'appellante segue poi la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado, nella misura liquidata in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla [REDACTED] avverso la sentenza n.26720 dell'8.08.2003 emessa dal Tribunale di Roma

nel giudizio pendente tra esse appellante e la s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena, così decide:


a) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;

b) condanna la [REDACTED] a rifondere alla Banca appellata le spese del presente grado, che liquida in complessivi **€.2.184,65=**, di cui €.850,00 per onorari, €.1.056,40 per diritti, €.238,25 per spese generali ed €.40,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16.01.2008.

Il Consigliere est.

Dott. Luigi NOCELLA



Il Presidente

Dott. Maurizio de STEFANO



Depositato in Cancelleria

Roma, il 25 OTT. 2009



IL CANCELLIERE C1
Claudia Cannarella

**CORTE D'APPELLO DI ROMA
UFFICIO 1° COPIE**

Ai sensi dell' Art. 285 T.U.
spese di giustizia,
si attesta l'avvenuto
pagamento dei diritti

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del
Sig. PROF. UMBERTO NORERA
nell'interesse di BANCA MONTE PASCHI DI SIENA
.....
in forma esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma... 23-9-09.....

IL CANCELLIERE CI
Dott.ssa Antonia Mercuri

